SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 giugno 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 maggio 2009.

Approvazione dei certificati relativi alla richiesta di contributo erariale spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'anno 2009, per i servizi gestiti in forma associata.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede di Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, dove tra l'altro, all'articolo 8, è riservata al Ministero dell'interno la gestione delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato;

Vista l'ulteriore intesa n. 16 del 25 marzo 2009, con la quale è stato concordato, per l'anno 2009, di fissare nel 6,50% la percentuale riservata al Ministero dell'interno, da destinare alla gestione delle risorse per l'esercizio associato di competenza esclusiva dello Stato, da assegnare a cura del Ministero stesso;

Considerato che per l'anno 2009, con l'intesa n. 17 del 25 marzo 2009, le regioni: Lazio, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Calabria e Sardegna sono state individuate quali destinatarie delle rimanenti risorse statali, mentre, ai sensi dell'articolo 4 della stessa intesa nei territori delle regioni che non sono individuate nell'anno di riferimento, si applicano, in via sussidiaria, ai sensi dell'articolo 7, della citata intesa 936/2006, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;

Visto l'articolo 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale n. 289/2004, in base al quale le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo entro il termine del 30 settembre, dell'anno di prima istituzione delle unioni, di quello di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi e nell'anno di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti.

Visto il successivo articolo 5 del citato decreto ministeriale n. 289/2004 il quale prevede che le unioni di comuni e le comunità montane che svolgono l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;

Considerato che unitamente alla certificazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto n. 289/2004, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo statale al fine di ottenere l'attribuzione erariale entro il 31 ottobre dello stesso anno;

Considerato, in particolare, che il comma 2 dell'articolo 5, del decreto n. 289/2004, demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni, nonchè la fissazione dei parametri di misurazione del miglioramento dei servizi;

Visto il comma 5 dell'articolo 5, del decreto n. 289/2004, in base al quale la quota di contributo indicata al comma 1 del medesimo articolo 5 è rideterminata ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata, attestate dalle unioni di comuni e dalle comunità montane;

Considerato che non sono intervenute modifiche normative concernenti le certificazioni per i servizi gestiti in forma associata da parte delle unioni di comuni e comunità montane;

Decreta:

Art. 1.

Le unioni di comuni e le comunità montane utilizzano i modelli approvati con decreto del Ministro dell'interno 17 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 124 - del 30 maggio 2007, ai fini della certificazione relativa ai servizi gestiti in forma associata per l'anno 2009.

Art. 2.

Le unioni di comuni e le comunità montane devono trasmettere i certificati entro il termine del 30 settembre 2009. Qualora non vi siano modifiche rispetto alla certificazione presentata nel 2008 gli enti devono inviare una nota di conferma dei servizi associati. Sono ritenuti validi solo gli atti trasmessi per posta, al tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2009

Il direttore centrale: VERDE

09A06667
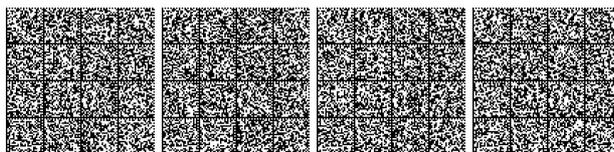
DECRETO 8 giugno 2009.

Criteri e modalità per la erogazione del primo rimborso ai comuni, anno 2009, dell'ICI sull'abitazione principale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, in base al quale, a decorrere dal 2008, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 93/2008, nella parte in cui prevede che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto;

Vista l'intesa sancita nella seduta del 3 giugno 2009 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visti i dati finanziari, relativi al gettito riscosso dai comuni per l'anno 2007 a titolo di ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, contenuti nei certificati di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro il 15 giugno 2009, sono erogati ai comuni rimborsi in misura pari al 50% dell'importo attestato con i certificati resi in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008, quale gettito riscosso a titolo di ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale per l'anno 2007.

2. I rimborsi di cui al comma 1 costituiscono anticipazione, per l'anno 2009, della compensazione per i minori introiti correlati all'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

3. Per i comuni i quali, in base alla propria autonomia regolamentare, abbiano escluso, per il solo anno 2007, l'applicazione dell'ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il rimborso a titolo di anticipazione per l'anno 2009 viene erogato in misura pari al 50% dell'importo certificato quale minore introito per l'anno 2008 in base al decreto del Ministero dell'interno del 1° aprile 2009, purché la certificazione sia già acquisita dal Ministero dell'interno, all'atto del pagamento.

Art. 2.

Le somme da rimborsare, a titolo di anticipazione per l'anno 2009, ai comuni ricadenti nella regione Valle d'Aosta, nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Friuli Venezia-Giulia, sono assegnate alle regioni per la successiva attribuzione, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, ai comuni compresi nei loro territori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2009

Il Ministro: MARONI

09A06794

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 aprile 2009.

Scioglimento della cooperativa «Confartigianservizi consorzio servizi e promozioni per gli artigiani - Società cooperativa a r.l.», in Catanzaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione effettuata in data 11 aprile 2007 dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Confartigianservizi consorzio servizi e promozioni per gli artigiani - Società cooperativa a r.l.» con sede in Catanzaro, costituita in data 4 maggio 1987, REA n. 133418 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. ed il sig. Natale Chiarello, nato a Cosenza il 19 ottobre 1974, residente in Rossano Scalo (Cosenza), viale della Repubblica n. 82, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06663

DECRETO 24 aprile 2009.

Scioglimento della cooperativa «Società Cooperativa Mediterranea a r.l.», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione effettuata in data 4 novembre 2006 dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Società cooperativa mediterranea a r.l.» con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita in data 7 agosto 1996 con atto a rogito del notaio dott. Borromeo Antonio di Corigliano Calabro (Cosenza), REA n. 134601 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Mirabelli Sabrina, nata a Cosenza il 26 agosto 1967, con studio in Rende (Cosenza), via Brodolini n. 20, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06664

DECRETO 7 maggio 2009.

Scioglimento della cooperativa «Il Seminatore», in Albenga e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione in data 7 aprile 2007 effettuata dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Il Seminatore» con sede in Albenga (Savona), costituita in data 9 agosto 1978, REA n. SV-75425, C.F. 00383680097 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Piera Poillucci, nata a Imperia il 21 febbraio 1966, con studio in Imperia, Grattacielo A. Doria n. 12/2 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
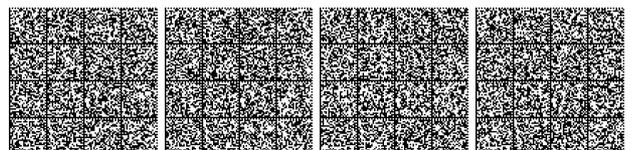
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06665

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 maggio 2009.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 203/2008, del trattamento di CIGS per i lavoratori della società Aeroporti di Roma S.p.a.. (Decreto n. 46130).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 23 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 10 marzo 2009 intervenuta presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la Aeroporti di Roma S.p.a., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 130 unità lavorative che verranno poste in CIGS a partire da non oltre il 15 aprile 2009;

Vista la nota della società Aeroporti di Roma S.p.a., datata 21 aprile 2009, con la quale la società dichiara che la decorrenza del trattamento di cassa integrazione guadagni sarà il 1° giugno 2009, ferma restando al 14 aprile 2011 la scadenza del trattamento, secondo quanto previsto dal sopracitato accordo del 23 marzo 2009;

Vista l'istanza presentata in data 21 aprile 2009, con la quale la società Aeroporti di Roma S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 80 unità lavorative per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 novembre 2009;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 80 unità lavorative, per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 80 unità lavorative, della società Aeroporti di Roma S.p.a., per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 novembre 2009.

Unità: Fiumicino (Roma);

Matricola I.N.P.S.: 7016347787;

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A06672

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 maggio 2009.

Abilitazione all'Istituto «Scuola quadriennale di psicoterapia ad indirizzo sistematico relazionale ed orientamento etno-sistemico-narrativo» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, COREUTICA E MUSICALE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Scuola quadriennale di psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale ed orientamento etno-sistemico-narrativo» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - via San Crisogono, 37/39, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 17 aprile 2009;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 13 maggio 2009 trasmessa con nota prot. 195 del 14 maggio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Scuola quadriennale di psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale ed orientamento etno-sistemico-narrativo» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma - via San Crisogono, 37/39, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2009

Il capo del Dipartimento: MASIA

09A06671

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 maggio 2009.

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e successive modifiche, con il quale è stata ri-

conosciuta la denominazione di origine controllata «Rosso Conero» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Istituto marchigiano di tutela vini intesa ad ottenere la modifica degli articoli 5, 6 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero»;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Marche;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica degli articoli 5, 6 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 5, 6 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e successive modifiche, sono modificati così come specificato dal testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROSSO CONERO»

All'art. 5, dopo l'ultimo comma, è inserito il comma: «È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».

All'art. 6, dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo dei vini, di cui al primo comma, è inserita la seguente dicitura: «In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.».

Il testo dell'art. 8 è sostituito per intero dal testo di seguito specificato: «Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.».

09A06652

DECRETO 28 maggio 2009.

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conero».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2004, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Conero» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dall'Istituto Marchigiano di Tutela Vini intesa ad ottenere la modifica degli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conero»;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Marche;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conero» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica degli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conero» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conero», approvato con il decreto ministeriale 1° settembre 2004, sono modificati così come specificato dal testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CONERO»

All'art. 5, dopo l'ultimo comma, è inserito il comma : «È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».

All'art. 6, dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo dei vini,di cui al primo comma, è inserita la seguente dicitura: «In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.».

09A06653

DECRETO 28 maggio 2009.

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Esino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dall'Istituto marchigiano di tutela vini intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino»;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Marche;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 16 aprile 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica degli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino» approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1985, e successive modifiche, sono modificati così come specificato dal testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ESINO»

Il testo dell'art. 2 è sostituito per intero dal seguente testo:

«Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Esino", devono essere ottenute da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

"Esino" bianco, anche nella tipologia frizzante: Verdicchio minimo 50%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Marche congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 50%;

"Esino" rosso: vitigni Sangiovese e Montepulciano da soli o congiuntamente minimo del 60%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Marche congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 40%.».

Il testo dell'art. 4 è sostituito per intero dal seguente testo:

«Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Esino", devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, i terreni i cui vigneti siano atti a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro.
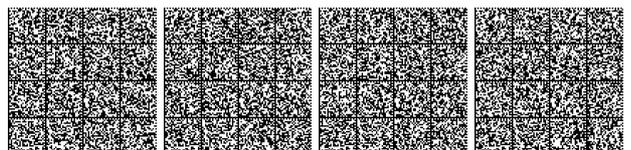
Le produzioni massime di uva per ettaro di coltura specializzata di cui all'art. 2 devono essere le seguenti:

Vino	Resa uva/ettaro
Esino bianco	15 t
Esino Rosso	14 t

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè non superi del 20% i limiti sopra indicati. Qualora si superino tali limiti, l'intera produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La regione Marche, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate dianno in anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro, inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini.

I vigneti iscritti agli albi delle denominazioni di origine controllata «Rosso Piceno», «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica», «Rosso Conero» e «Lacrima di Morro d'Alba», possono essere destinati alla produzione della denominazione di origine controllata «Esino » bianco e rosso, qualora i produttori interessati optino per tale rivendicazione in tutto o in parte per superfici iscritte separatamente all'albo, in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente Camera di commercio. È consentita altresì la scelta di cantina ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 164/1992.».

All'art. 5, dopo l'ultimo comma, è inserito il comma:

«È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».

Il testo dell'art. 6 è sostituito per intero dal seguente testo:

«I vini a denominazione di origine controllata "Esino" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Esino" bianco:

colore: giallo paglierino tenue;

odore: caratteristico intenso;

sapore: asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.;

"Esino" rosso:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico intenso;

sapore: asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol ;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l.;

"Esino" frizzante:

colore: paglierino;

odore: fruttato;

sapore: fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5% vol;

estratto non riduttore minimo:14 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

"Esino" novello:

colore: rosso rubino;

odore: fragrante, fine caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

tenore zuccheri residui: massimo 10 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.».

All'art. 7 viene eliminato l'ultimo comma.

Dopo l'art. 7 inserire l'art. 8 - Confezionamento - «È vietato l'utilizzo della bottiglia a forma di anfora. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura vigenti.».

09A06654

DECRETO 28 maggio 2009.

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1985, e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
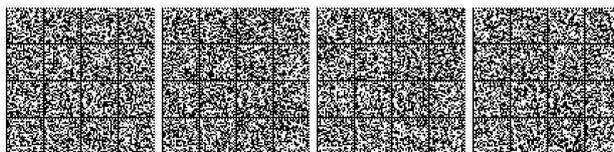
Vista la domanda presentata dall'Istituto marchigiano di tutela vini intesa ad ottenere la modifica degli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Marche;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 89 - del 17 aprile 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica degli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1985, e successive modifiche, sono modificati così come specificato dal testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «LACRIMA DI MORRO» O «LACRIMA DI MORRO D'ALBA».

All'art. 5, dopo l'ultimo comma, è inserito il comma: «È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».

All'art. 6, dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo dei vini,di cui al primo comma, è inserita la seguente dicitura: «In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.».

09A06666

DECRETO 4 giugno 2009.

Modifica all'allegato 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, relativo alle ditte interessate all'acquisto e alla trasformazione dell'alcole grezzo in bioetanolo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Visto il decreto ministeriale 5396 del 27 novembre 2008 con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei Regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto, in particolare, l'art. 10 che stabilisce che l'alcole grezzo da destinare alla carburazione sotto forma di bioetanolo è ceduto alle imprese riconosciute che figurano all'allegato V del decreto stesso;

Visto il decreto direttoriale 28 maggio 2009 con il quale è stata riconosciuta la ditta SILCOMPA spa quale società autorizzata a procedere all'acquisto ed alla trasformazione dell'alcol in bioetanolo da destinare alla carburazione;

Ritenuto opportuno, in virtù del predetto riconoscimento, inserire la Società SILCOMPA spa nell'elenco delle ditte riconosciute figuranti all'allegato 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato;

Considerata la necessità di procedere all'integrazione dell'allegato 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008;

Decreta:

Articolo unico

1. A decorrere dalla campagna 2008/2009 le ditte autorizzate a procedere all'acquisto ed alla trasformazione dell'alcole grezzo in bioetanolo sono quelle riportate nell'allegato 1 del presente decreto.

2. L'allegato n. 5 al decreto ministeriale 27 novembre 2008 è sostituito dall'allegato n. 1 al presente decreto.

Roma, 4 giugno 2009

Il capo del Dipartimento: PETROLI

ALLEGATO 1
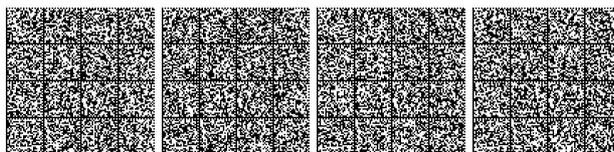
Imprese riconosciute di cui all'articolo 10, par. 8

Nome dell'azienda	Sede amministrativa e localizzazione degli impianti:	Data del riconoscimento
(1) ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA	– Sede amministrativa e ubicazione degli impianti: Ctra. N-343, km 7,5 — Valle de Escombreras, E-30350 Cartagena (Múrcia).	Approvata dalla Commissione al 1° marzo 2005
(2) BIOETANOL GALICIA SA	– Sede amministrativa e ubicazione degli impianti**:** Polígono Industrial Teixeiro, Ctra. N-634, km 664,3, E-15310 Teixeiro-Curtis, A Coruña.	Approvata dalla Commissione al 1° marzo 2005
(3) BIOCARBURANTES DE CASTILLA Y LEON S.A.	– Sede amministrativa e ubicazione degli impianti: Carretera de Encinas a Cantalapiedra, km 5,2, (Carretera SA-811), Babilafuente, 37330 (Salamanca) Spagna	Approvata dalla Commissione al 1° marzo2005
(4) SEKAB (SVENSK ETANOLKEMI AB)	– Sede amministrativa e ubicazione degli impianti: Hörneborgsvägen 11, S-891 26 Örnsköldsvik, – ubicazione degli altri impianti: presso IMA S.R.L. (Industria Meridionale Alcoolici), Via Isolella 1, I-91100 Trapani. – ubicazione degli altri impianti: presso DEULEP (Distilleries entrepôts et usines de Languedoc et Provence), sede sociale e stabilimento : 21, Boulevard Chanzy, F-30800 Saint-Gilles-du-Gard et usine de Carcès : 26, avenue du 8 mai, F-83570 Carcès.	Approvata dalla Commissione al 1° marzo 2005
(5) ALTIA CORPORATION	– Sede amministrativa: PO Box 350, FIN-00101 Helsinki, – ubicazione degli impianti: presso IMA S.R.L. (Industria Meridionale Alcoolici), Via Isolella 1, Zona Industriale, I-91100 Trapani.	Approvata dalla Commissione al 1° marzo 2005
(6) DEULEP SA	– Sede amministrativa: 48 rue des Mousses – 13008 Marseille – ubicazione degli impianti : 21 boulevard Chanzy – 30800 Saint-Gilles-Du-Gard	28 .04.2005

(7)	**ETHANOL UNION SAS**	– Sede amministrativa : 27,29 rue de Chateaubriand – 75008 Paris – ubicazione degli impianti : C/o Deulep, 21 Boulevard Chanzy – 30800 Saint-Gilles-Du-Gard	28.04.2005
(8)	**HUNGRANA KFT.**	– Sede amministrativa degli impianti: 2432 Szabadegyháza, Ipartelep, Hungary	30.05.2005
(9)	**GYORI SZESZGYÁR ÉS FINOMÍTÓ ZRT.**	– Sede amministrativa degli impianti 9027 Győr, Budai u. 7. Hungary	30.05.2005
(10)	**LYONDEL CHIMIE FRANCE SNC**	– Sede amministrativa: Route du quai mineralier – BP 201 – 13775 Fos sur Mer Cedex – ubicazione degli impianti : Route du quai mineralier – BP 201 – 13775 Fos sur Mer Cedex	24.06.2005
(11)	**IMA S.R.L.**	– Sede amministrativa:: Via Dei Platani n. 101, Partitico (PA) – ubicazione degli impianti : Via Isolella N. 1, I-91100 Trapani.	20.07.2005
(12)	**NESTE OIL CORPORATION**	– Sede amministrativa:: P.O.Box 95, 00095 NESTE OIL, FINLANDE – ubicazione degli impianti : Neste Oil Corporation, P.O.BOX 310, 06100 PORVOO, FINLANDE – ubicazione degli altri impianti : Neste MTBE - Producao e Comercializacao de Eter Metil Butilico Terciario S.A, Apartado 41, Monte Feio, P-7520 Sines, PORTUGAL	23.08.2005
(13)	**ALCODIS SA**	– Sede amministrativa:: Boulevard du Souverain 100, bte 9, 1170 Bruxelles, BELGIQUE – ubicazione degli impianti : c/o IMA S.R.L., Industria Meridionale Alcoolici, Viale dei Platani s.n.c., 90047 Partinico (PA), ITALY	6.10.2005

(14)	**AB BIOENERGY HANNOVER GMBH**	– Sede amministrativa e localizzazione degli impianti : Lohweg 39, 30559 Hannover, GERMANY	5.01.2006
(15)	**ECOAGRÍCOLA S.A.**	– Sede amministrativa:: Ctra. N-343, km 7,5 — Valle de Escombreras, E-30350 Cartagena (Múrcia). – ubicazione degli impianti : Lohweg 39, 30559 Hannover, GERMANY	10.01.2006
(16)	**BIOETHANOL DE LA MANCHA, S. L.**	– Sede amministrativa: Passeo de la Castellana n° 116, Planta 8° 28046, E-28046 Madrid. – ubicazione degli impianti : Alcázar de San Juan, Polígono Industrial Alces, parcelas 80, 81, 82 y 89, (CIUDAD REAL).	8.02.2006
(17)	**SÜDZUCKER BIOETHANOL GMBH**	– Sede amministrativa: Gottlieb-Daimler-Straβe 12, D-68165 Mannheim, – ubicazione degli impianti : Albrechtstraβe 54, D-06712 Zeitz.	04.05.2006
(18)	**MBE MITTELDEUTSCHE BIOENERGIE GMBH & CO. KG**	– Sede amministrativa: Thura Mark 20, D-06780 Zörbig; – ubicazione degli impianti : Thura Mark 20, D-06780 Zörbig.	10.07.2006
(19)	**AB BIOENERGY FRANCE SA**	– Sede amministrativa:: 21, chemin de Pau, 64121 Montardon – ubicazione degli impianti : Route d'Arrance, 64170 Lacq	15.09.2006
(20)	**AGRANA BIOETHANOL GMBH**	– Sede amministrativa e ubicazione degli impianti : Industriegelände, A-3435 Pischelsdorf:	21 dicembre 2006
(21)	**CAVIRO SRL**	– Sede amministrativa e ubicazione degli impianti : Via Convertite n. 8 – Faenza (RA)	4 dicembre 2008
(22)	**SILCOMPA SPA**	– Sede amministrativa e ubicazione degli impianti : Via Fesdondo n. 71/A – Correggio (RE)	28 maggio 2009

09A06793
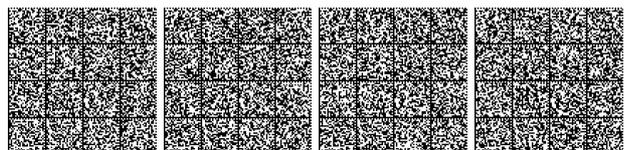
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 aprile 2009.

Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla delibera n. 666/08/CONS. (Delibera n. 195/09/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione del Consiglio del 16 aprile 2009;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» e successive modificazioni;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante «Norme di tutela del diritto d'autore»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante: «Testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni;

Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» e, in particolare, l'art. 41-*bis*, comma 2, che ha modificato l'art. 1, commi 4 e 6, legge 5 agosto 1981, n. 416, disponendo che il controllo delle società editrici di giornali quotidiani o di periodici a questi equiparati può consistere in un controllo indiretto, e che la partecipazione di controllo in società editrici può essere intestata a società fiduciarie tenute a comunicare a questa Autorità i nominativi dei fiducianti;

Considerata, pertanto, la necessità di modificare ed integrare il regolamento approvato con la delibera n. 666/08/CONS e la relativa modulistica al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni normative;

Ritenuto opportuno introdurre un nuovo modello che consenta di conoscere i nominativi dei fiducianti, nei casi in cui la partecipazione di controllo delle società editrici di cui all'art. 1 prima citato sia intestata a società fiduciarie;

Considerata, altresì, la necessità di acquisire i dati relativi all'utilizzazione dei diritti d'autore da parte delle emittenti radiotelevisive nell'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite all'Autorità dalla citata legge del 18 agosto 2000, n. 248;

Ritenuto opportuno estendere l'obbligo di comunicazione anche ai fornitori di contenuti, di cui al d.lgs. n. 177 del 31 luglio 2005, art. 2, lett. *d)*, inseriti tra i soggetti obbligati all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera n. 666/08/CONS, art. 2, comma 1, lettera *b)*;

Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 dell'allegato A è inserito il seguente comma: «2-*bis*. Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. *h)* n. 1 ed *i)* n. 1, ove la partecipazione di controllo delle società cui sono intestate le azioni o quote della società iscrivenda al Registro, sia intestata a società fiduciarie, queste ultime sono tenute a dare comunicazione dei nominativi dei fiducianti, mediante una dichiarazione redatta secondo il modello 12/3/ROC».

2. Il comma 3 dell'art. 8 è sostituito dal seguente: «Ogni variazione di fatti, negozi giuridici, accordi che costituiscono oggetto di dichiarazione è comunicata al registro mediante i modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC o 12/3/ROC, entro trenta giorni dal perfezionamento della variazione».

Art. 2.

Modalità di trasmissione delle comunicazioni

1. Il primo comma dell'art. 13 dell'allegato A è sostituito dal seguente: «Ad eccezione delle comunicazioni, relative a situazioni di controllo sussistenti al momento dell'iscrizione al registro, di cui all'art. 8 le quali sono inviate in modalità cartacea, le altre comunicazioni di cui al presente titolo sono trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante accesso all'indirizzo www.roc.agcom.it».

Art. 3.

Dichiarazioni relative all'assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e dei soggetti esercenti l'attività di editoria elettronica.

1. All'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS, il comma 1 del paragrafo «Dichiarazioni relative all'assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o
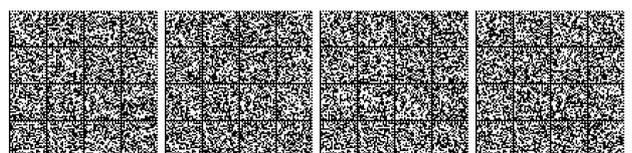
riviste, delle agenzie di stampa nazionali e dei soggetti esercenti l'attività di editoria elettronica» è sostituito dal seguente: «Gli editori di testate quotidiane o periodiche con più di dodici numeri l'anno e al contempo cinque giornalisti professionisti a tempo pieno da almeno un anno, le agenzie di stampa quotidiane a diffusione nazionale, gli editori con le medesime caratteristiche prima indicate che diffondono in modalità elettronica, in forma di società di capitali o cooperative, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.3/ROC, 5.4/ROC, contenente:

a. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse — attraverso il modello 5.5/ROC — le rispettive partecipazioni di controllo. Sono a tal fine rilevanti, le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, e quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, e quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere *b)* e *c)*;

b. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere, fino all'individuazione delle persone fisiche che direttamente o indirettamente controllano dette società;

c. qualora la partecipazione di controllo sia intestata a società fiduciarie, alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2-*bis* dell'allegato A»;

d. ove non si ricada nella situazione di cui alla precedente lett. *c)*, deve comunque essere data comunicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o dell'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui alla lettera *b)*.

Art. 4.

Comunicazione annuale

1. All'Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS, nel paragrafo «Dichiarazione annuale obbligatoria per i soggetti iscritti al registro. Comunicazione annuale», il comma 7 è sostituito dal seguente:

«I soggetti di cui all'art. 2, lettere *b)* e *d)* dell'allegato A effettuano, unitamente alle dichiarazioni di cui al presente articolo, una dichiarazione annuale contenente l'elenco dei contratti stipulati e delle autorizzazioni ottenute per l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in conformità al Modello 20/ROC».

Art. 5.

Modulistica

1. Il titolo del modello 12/1/ROC è modificato come segue: «Partecipazione di controllo - Comunicazione di acquisizione di controllo». Nel riquadro relativo al «Tipo di controllo» è inserita la voce: «controllo indiretto».

2. Dopo il modello 12/2/ROC è inserito il modello 12/3/ROC recante «Intestazione a società fiduciaria della partecipazione di controllo - Indicazione nominativa dei fiducianti (legge 27 febbraio 2009, n. 14)».

3. Dopo il modello 17/ROC è inserito il modello 20/ROC recante «Elenco atti e contratti relativi all'acquisizione dei diritti di diffusione dagli autori e titolari dei diritti connessi».

Art. 6.

Titolo IV

1. Dopo l'art. 7 è inserito il titolo: «Titolo IV. Comunicazioni al registro».

Art. 7.

Disposizioni finali

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

3. Il testo integrato del regolamento allegato alla presente delibera è reso disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Napoli, 16 aprile 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SORTINO - MAGRI
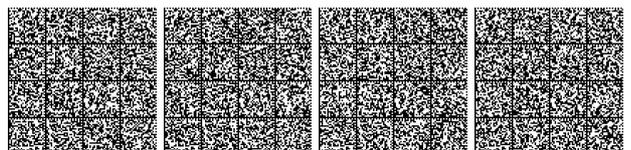
ALLEGATO

MODELLO 12/1/ROC

Partecipazione di controllo/comunicazione di acquisizione di controllo

Soggetto controllante

Codice fiscale soggetto controllante

Indirizzo sede legale/residenza

N° Civico

Comune sede legale/residenza

Prov.

CAP

Società controllata

Codice fiscale della società controllata

Data acquisizione controllo

Tipo di controllo:

☐ Esclusivo ☐ Congiunto ☐ Per interposta persona

☐ Diretto ☐ Indiretto ☐ Tramite controllata ☐ Tramite fiduciaria

Fattispecie:

Art. 2359 co.1 n°1 c.c. ☐ disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Art. 2359 co.1 n°2 c.c. ☐ disponibilità dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

Art. 2359 co.1 n°3 c.c.. ☐ esistenza di particolari vincoli contrattuali

____
____
____

Art. 1 co.8 L.416/81

Art. 3 co. 2 L.67/87

☐ esistenza anche di uno solo degli specifici rapporti di carattere finanziario od organizzativo

____
____
____

Art. 43, co. 15 d.lgs. 177/05 ☐ esistenza anche di una sola delle situazioni che determinano il controllo in forma di influenza dominante

____
____
____

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall' art. 1 comma 29 della L. n. 249/97, dichiara che i dati suindicati sono veri e attuali.

Data ________________________ Firma ________________________________
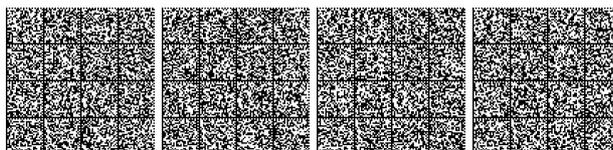
M O D E L L O
1 2 / 3 / R O C

Intestazione a società fiduciaria della partecipazione di controllo
Indicazione nominativa dei fiducianti
(Legge 27 febbraio 2009, n. 14)

Società fiduciaria cui è intestata la partecipazione di controllo

Codice fiscale società fiduciaria

Indirizzo sede legale/residenza

N° Civico

Comune sede legale/residenza

Prov.

CAP

Società controllata

Codice fiscale della società controllata

Data acquisizione controllo

Nome e Cognome fiduciante

Codice fiscale fiduciante

Nome e Cognome fiduciante

Codice fiscale fiduciante

Nome e Cognome fiduciante

Codice fiscale fiduciante

Nome e Cognome fiduciante

Codice fiscale fiduciante

Nome e Cognome fiduciante

Codice fiscale fiduciante

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della società fiduciaria, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall' art. 1 comma 29 della L. n. 249/97, dichiara che i dati suindicati sono veri e attuali.

Data ________________________

Firma ________________________________

MODELLO 20/ROC

Elenco atti e contratti relativi all'acquisizione dei diritti di diffusione dagli autori e titolari dei diritti connessi

Operatore di comunicazione richiedente ______________________ Codice fiscale ______________________

Denominazione emittente/canale ______________________ Dati al ____________

N°	Soggetto titolare del diritto	Codice fiscale	Estremi atto/contratto	Opere oggetto del contratto	Durata del contratto	Trasmissione per cui si è acquisito il diritto
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Note: ______________________

Il sottoscritto, legale rappresentante o titolare dell'operatore di comunicazione, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall' art. 1 comma 29 della L. n. 249/97, dichiara che i dati suindicati sono veri e attuali.

Data ______________________ Firma ______________________

09A06651

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 27 maggio 2009.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003, del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota del 12 maggio 2009, con la quale l'ufficio provinciale di Frosinone ha comunicato nella stessa giornata si è verificato irregolare/mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare;

Vista la nota prot. n. 5264 della Direzione regionale del Lazio, inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 538 del 19 maggio 2009, con la quale il Garante del contribuente del Lazio - Roma esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio provinciale di Frosinone;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio immobiliare del sotto indicato ufficio, è accertato come segue:

per il giorno 12 maggio 2009 il mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Frosinone, regione Lazio: Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2009

Il direttore: MOLINARI

09A06673

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

ORDINANZA 15 maggio 2009.

O.P.C.M. 3711/2008 - Programmazione risorse finanziarie. (Ordinanza n. 11).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari.», con la quale viene nominato il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti e viene definito un primo stanziamento di 7 milioni di euro per la realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza stessa;

Vista l'ordinanza n. 5 dell'11 dicembre 2008, con la quale, sulla base della deliberazione della giunta regionale n. 61/1 del 6 novembre 2008, sono stati individuati i comuni danneggiati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale il 22 ottobre 2008;

Vista la legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 «Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008» che stanzia una prima risorsa finanziaria di 20 milioni di euro;

Vista la legge regionale 21 novembre 2008, n. 16 «Modifica della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008) che stanzia una ulteriore risorsa finanziaria di 12 milioni di euro;

Atteso che la giunta regionale ha definito, sulla base delle risorse finanziarie sopra indicate, con D.G.R. n. 61/1 del 6 novembre 2008, n. 67/2 del 28 novembre 2008, n. 69/27 del 10 dicembre 2008, le seguenti linee di intervento:

contributi a privati per i beni mobili - Procedure istruttorie: a cura del Servizio di protezione civile e antincendio sulla base delle domande inviate dai comuni;

contributi a privati per i beni immobili - Procedure istruttorie a cura delle amministrazioni comunali;

contributi alle attività produttive - Procedure istruttorie a cura delle amministrazioni comunali;

contributi agli enti locali per le spese di prima emergenza ex legge regionale n. 28/85 - Procedure istruttorie a cura del Servizio di protezione civile e antincendio;

Atteso che la giunta regionale, con deliberazione n. 21/20 del 5 maggio 2009: ha quantificato il fabbisogno finanziario complessivo desunto dalla ricognizione delle necessità finanziarie espresse nell'ambito delle diverse linee di intervento, che ammonta a complessivi € 73.576.672,14, così articolati per tipologie di intervento:

Attività	Fabbisogno importi in €
LR 28/85	34.576.672,14
Beni mobili	14.000.000,00
Beni immobili	19.000.000,00
Attività Produttive	6.000.000,00
TOTALI	73.576.672,14

ha definito come segue il quadro complessivo delle risorse finanziarie disponibili:

Fonti finanziarie	Stanziamenti
Totale Fondi regionali:	39.464.600,58
Altre Fonti	
Fondi OPCM 3711 Fondi OPCM 3734 Totali Altre Fonti	7.000.000,00 6.875.671,21 13.875.671,21
Totale complessivo	53.340.271,79

ha definito un ordine di priorità nell'erogazione delle risorse disponibili, proponendo di richiedere al Commissario delegato la programmazione delle risorse commissariali per gli interventi di prima emergenza di cui alla legge regionale n. 28/85, destinando l'importo complessivo di € 10.823.735,49 di cui 6 milioni di € a valere sui fondi della O.P.C.M. 3711/08 e l'importo di € 4.823.735,49 sulla O.P.C.M. 3734/09, secondo il seguente quadro finanziario:

Importi in €						
Attività	UPB	SC	Fabbisogno definito con la presente delibera	Disponibilità residua capitoli	Erogazione incrementale programmata in delibera	Deficit / Surplus
LR 28/85	S04.03.005	SC04.0408	17.288.336,07	3.835.919,31	7.449.654,80	-3.613.735,49
Beni Mobili		SC05.0576	14.000.000,00	6.165.602,00	7.270.602,00	-1.105.000,00
Beni immobili		SC05.0577	19.000.000,00	12.895.000,00	19.000.000,00	-6.105.000,00
TOTALI Fondi reg.li			*50.288.336,07*	*22.896.521,31*	*33.720.256,80*	*-10.823.735,49*
Altre fonti:						
Fondi OPCM 3711				6.000.000,00		6.000.000,00
Fondi OPCM 3734				4.823.735,49		4.823.735,49
TOTALI Parziali				*10.823.735,49*		*10.823.735,49*

Ritenuto opportuno aderire alla sopraccitata proposta di programmazione delle risorse commissariali formulata dalla giunta regionale, trattandosi di interventi conformi a quelli previsti dall'art. 1 dell'O.P.C.M. 3711/08, disponendo l'integrazione delle risorse finanziarie regionali destinate alle spese di prima emergenza - di cui alla legge regionale n. 28/85 - sostenute dalle amministrazioni comunali a seguito degli alluvionali del 22 ottobre 2008;

Ordina:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è recepito il seguente quadro finanziario, approvato dalla giunta regionale con D.G.R. n. 21/20 del 5 maggio 2009:

Importi in €						
Attività	UPB	SC	Fabbisogno definito con la presente delibera	Disponibilità residua capitoli	Erogazione incrementale programmata in delibera	Deficit / Surplus
LR 28/85	S04.03.005	SC04.0408	17.288.336,07	3.835.919,31	7.449.654,80	-3.613.735,49
Beni Mobili		SC05.0576	14.000.000,00	6.165.602,00	7.270.602,00	-1.105.000,00
Beni immobili		SC05.0577	19.000.000,00	12.895.000,00	19.000.000,00	-6.105.000,00
TOTALI Fondi reg.li			*50.288.336,07*	*22.896.521,31*	*33.720.256,80*	*-10.823.735,49*
Altre fonti:						
Fondi OPCM 3711				6.000.000,00		6.000.000,00
Fondi OPCM 3734				4.823.735,49		4.823.735,49
TOTALI Parziali				*10.823.735,49*		*10.823.735,49*

2. È assegnato a favore della Regione Autonoma della Sardegna, per gli interventi di prima emergenza di cui alla legge regionale n. 28/85, realizzati da parte dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008, come individuati con ordinanza n. 5 dell'11 dicembre 2008, l'importo di € 6.000.000,00 attribuito al Commissario delegato con O.P.C.M n. 3711/08;

3. La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, provvederà all'iscrizione nel bilancio regionale dell'importo di € 6.000.000,00 su specifico capitolo in entrata sul quale verrà successivamente disposto il riversamento del medesimo importo dalla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Il capitolo di spesa di riferimento per la rendicontazione dell'importo attribuito con la presente ordinanza è SC04.0408, trattandosi di assegnazione relativa alle spese di prima emergenza di cui alla legge regionale n. 28/85;

4. La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale, servizio protezione civile e antincendio, provvederà a fornire al Commissario, entro i termini di dichiarazione dello stato di emergenza, specifica certificazione delle erogazioni disposte sul capitolo SC04.0408, fino a concorrenza dell'importo assegnato di € 6.000.000,00, relative alle rendicontazioni approvate dallo stesso Servizio di protezione civile in merito alle spese sostenute dalle amministrazioni comunali, colpite dall'evento alluvionale del 22 ottobre 2008, ai sensi della legge regionale n. 28/85.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 15 maggio 2009

Il commissario delegato: CAPPELLACCI

09A06670

ORDINANZA 15 maggio 2009.

O.P.C.M. 3734/09 - Programmazione risorse finanziarie. (Ordinanza n. 12).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 in data 16 gennaio 2009 «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008», con la quale i presidenti delle regioni sono stati nominati commissari delegati per il superamento dell'emergenza;

Vista l'ordinanza n. 3 del 6 febbraio 2009, con la quale, sulla base delle deliberazioni della giunta regionale n. 67/2 del 28 novembre 2008, n. 69/27 del 10 dicembre 2008 e n. 75/25 del 30 dicembre 2008, sono stati individuati i comuni danneggiati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nel mese di novembre 2008;

Vista la nota prot. n. 1583 del 16 aprile 2009, con la quale il presidente della regione ha espresso l'intesa sullo schema di ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla ripartizione fra le regioni delle risorse recate dalla O.P.C.M. 3734/09, nella quale si prevede per la Regione Sardegna l'assegnazione dell'importo di € 6.875.671,21 per il cui effettivo trasferimento dovrà essere inviata la rendicontazione delle spese effettuate in prima emergenza, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della emananda O.P.C.M. di assegnazione;

Vista la legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 «Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008» che stanzia una prima risorsa finanziaria di 20 milioni di euro;

Vista la legge regionale 21 novembre 2008, n. 16 «Modifica della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008) che stanzia una ulteriore risorsa finanziaria di 12 milioni di euro»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 67/1 del 28 novembre 2008, riguardante le calamità naturali del 4 e del 27 e 28 novembre 2008, che dispone, tra l'altro, l'assegnazione di un primo stanziamento di 10 milioni di euro per l'evento del 4 e del 27 e 28 novembre 2008;

Atteso che la giunta regionale ha definito, sulla base delle risorse finanziarie sopra indicate, con D.G.R. n. 61/1 del 6 novembre 2008, n. 67/2 del 28 novembre 2008, n. 69/27 del 10 dicembre 2008, le seguenti linee di intervento:

contributi a privati per i beni mobili - Procedure istruttorie: a cura del Servizio di protezione civile e antincendio sulla base delle domande inviate dai comuni;

contributi a privati per i beni immobili - Procedure istruttorie a cura delle amministrazioni comunali;

contributi alle attività produttive - Procedure istruttorie a cura delle amministrazioni comunali;

contributi agli enti locali per le spese di prima emergenza ex legge regionale n. 28/85 - Procedure istruttorie a cura del Servizio di protezione civile e antincendio.

Atteso inoltre, che la giunta regionale, con deliberazione n. 21/20 del 5 maggio 2009:ha quantificato il fabbisogno finanziario complessivo per le linee di intervento attivate, desunto dalla ricognizione delle necessità finanziarie espresse nell'ambito delle stesse linee di intervento, che ammonta a complessivi € 73.576.672,14, così articolati per tipologie di intervento:

Attività	Fabbisogno importi in €
LR 28/85	34.576.672,14
Beni mobili	14.000.000,00
Beni immobili	19.000.000,00
Attività Produttive	6.000.000,00
TOTALI	**73.576.672,14**

ha definito come segue il quadro complessivo delle risorse finanziarie disponibili:

Fonti finanziarie	Stanziamenti
Totale Fondi regionali:	39.464.600,58
Altre Fonti	
Fondi OPCM 3711	7.000.000,00
Fondi OPCM 3734	6.875.671,21
TOTALI Altre fonti	13.875.671,21
Totale complessivo	**53.340.271,79**

ha definito un ordine di priorità nell'erogazione delle risorse disponibili, proponendo di richiedere al commissario delegato la programmazione delle risorse commissariali per gli interventi di prima emergenza di cui alla legge regionale n. 28/85, destinando l'importo complessivo di € 10.823.735,49 di cui 6 milioni di € a valere sui fondi della OPCM 3711/08 e l'importo di € 4.823.735,49 sulla OPCM 3734/09, secondo il seguente quadro finanziario:

Importi in €						
Attività	UPB	SC	Fabbisogno definito con la presente delibera	Disponibilità residua capitoli	Erogazione incrementale programmata in delibera	Deficit / Surplus
LR 28/85	S04.03.005	SC04.0408	17.288.336,07	3.835.919,31	7.449.654,80	-3.613.735,49
Beni Mobili		SC05.0576	14.000.000,00	6.165.602,00	7.270.602,00	-1.105.000,00
Beni immobili		SC05.0577	19.000.000,00	12.895.000,00	19.000.000,00	-6.105.000,00
TOTALI Fondi reg.li			*50.288.336,07*	*22.896.521,31*	*33.720.256,80*	*-10.823.735,49*
Altre fonti:						
Fondi OPCM 3711				6.000.000,00		6.000.000,00
Fondi OPCM 3734				4.823.735,49		4.823.735,49
TOTALI Parziali				*10.823.735,49*		*10.823.735,49*

Ritenuto opportuno aderire alla proposta di programmazione delle risorse commissariali formulata dalla giunta regionale sopraccitata, trattandosi di interventi conformi a quelli previsti dall'art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3734/09, integrando le risorse finanziarie regionali destinate alle spese di prima emergenza di cui alla legge regionale n. 28/85, conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre, con l'assegnazione alla regione Sardegna dell'importo di € 4.823.735,49 sulla OPCM 3734/09;
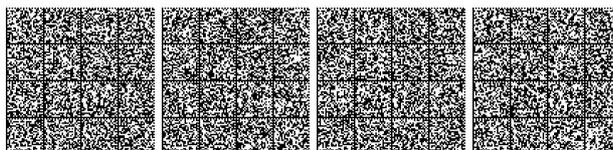
Ordina:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è recepito il seguente quadro finanziario, approvato dalla giunta regionale con D.G.R. n. 21/20 del 5 maggio 2009:

Importi in €						
Attività	UPB	SC	Fabbisogno definito con la delibera	Disponibilità residua capitoli	Erogazione incrementale programmata in delibera	Deficit / Surplus
LR 28/85	S04.03.005	SC04.0408	17.288.336,07	3.835.919,31	7.449.654,80	-3.613.735,49
Beni Mobili		SC05.0576	14.000.000,00	6.165.602,00	7.270.602,00	-1.105.000,00
Beni immobili		SC05.0577	19.000.000,00	12.895.000,00	19.000.000,00	-6.105.000,00
TOTALI Fondi reg.li			*50.288.336,07*	*22.896.521,31*	*33.720.256,80*	*-10.823.735,49*
Altre fonti:						
Fondi OPCM 3711				6.000.000,00		6.000.000,00
Fondi OPCM 3734				4.823.735,49		4.823.735,49
TOTALI Parziali				*10.823.735,49*		*10.823.735,49*

2. È assegnato a favore della Regione autonoma della Sardegna, per gli interventi di prima emergenza di cui alla legge regionale n. 28/85, realizzati da parte dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2008, come individuati con ordinanza n. 3 del 6 febbraio 2009, l'importo di € 4.823.735,49, in corso di attribuzione al commissario delegato sui fondi recati dall'O.P.C.M. 3734/09;

3. La Regione autonoma della Sardegna - Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, provvederà all'iscrizione nel bilancio regionale dell'importo di € 4.823.735,49 su specifico capitolo in entrata sul quale verrà successivamente disposto il riversamento del medesimo importo dalla contabilità speciale intestata al commissario delegato. Il capitolo di spesa di riferimento per la rendicontazione dell'importo attribuito con la presente ordinanza è SC04.0408, trattandosi di assegnazione relativa alle spese di prima emergenza di cui alla legge regionale n. 28/85;

4. La Regione autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale, Servizio protezione civile e antincendio, provvederà a fornire al commissario, entro i termini di dichiarazione dello stato di emergenza, specifica certificazione delle erogazioni disposte sul capitolo SC04.0408, fino a concorrenza dell'importo assegnato di € 4.823.735,49, relative alle rendicontazioni approvate dallo stesso Servizio di protezione civile in merito alle spese sostenute dalle amministrazioni comunali colpite dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2008, ai sensi della legge regionale n. 28/85.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 15 maggio 2009

Il commissario delegato: CAPPELLACCI

09A06680
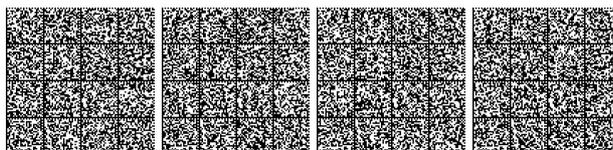
BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 14 maggio 2009.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari.

IL GOVERNATORE

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che all'art. 49 attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emmissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa di Risparmio di Fano S.p.A., con sede in Fano (Pesaro-Urbino), piazza XX Settembre e capitale sociale di euro 77.289.674 alla data del 31 dicembre 2008;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti Istruzioni di vigilanza essendo in possesso di un patrimonio di vigilanza non inferiore al requisiti minimo di euro 25 mln e di assenti organizzativi e di controllo in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Cassa di Risparmio di Fano S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2009

Il Governatore: DRAGHI

09A06765

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 18 maggio 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Alberto Nencha, console onorario della Repubblica di Ruanda in Milano».

09A06668

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 25 maggio 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Denis Barbet, console generale della Repubblica Francese a Napoli».

09A06669

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Revoca del decreto 20 maggio 2009 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nel bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 2009, nella parte relativa al decreto di trasferimento.

Estratto del D.D. 3 giugno 2009 di revoca del D.D. 20 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 27 maggio 2009, di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 2009, nella parte relativa al decreto di trasferimento sotto indicato:

È revocato il D.D. 20 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 2009, nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio Biondo Sebastiano dalla sede di Terme Vigliatore (distretti notarili riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) alla sede di Barcellona Pozzo di Gotto (stessi distretti notarili).

Il notaio Fazio Antonino, con sede in Patti (distretti notarili riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) è trasferito alla sede di Barcellona Pozzo di Gotto (stessi distretti notarili), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti a pena di decadenza.

09A06761

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale

Con decreto ministeriale 25 maggio 2009 alla società «Italfrigor S.r.l.», con sede legale in Milano, ora via Cassio Dione 14/16, è revocata l'autorizzazione ad esercitare l'attività in regime di magazzino generale sito in Milano via Quintiliano, 6.

09A06698

BANCA D'ITALIA

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza della ECU Sim S.p.A., con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 31 marzo 2009, ha nominato, in sostituzione del dott. Francesco Costantino, il dott. Fabio Pignataro componente del Comitato di sorveglianza della ECU Sim S.p.A., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero del tesoro emanato in data 10 ottobre 1996.

09A06762

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza della «San Giovanni del dott. Brunetto Mancini & C. - Società di intermediazione mobiliare S.p.A.», con sede in Firenze, in liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 31 marzo 2009, ha nominato, in sostituzione del dott. Francesco Costantino, il dott. Fabio Pignataro componente il Comitato di sorveglianza della «San Giovanni del dott. Brunetto Mancini & C. - Società di intermediazione mobiliare S.p.A.», con sede in Firenze, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in data 26 febbraio 2003.

09A06763

Nomina dei Commissari straordinari e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Banca Popolare Vesuviana Società cooperativa, con sede in San Giuseppe Vesuviano.

La Banca d'Italia, con provvedimento dell'11 maggio 2009, ha nominato i signori dott. Claudio Giombini e dott. Claudio Fernando Aramini Commissari straordinari ed i signori prof. avv. Michele Sandulli, dott. Enrico Amodeo e avv. Pietro Cavasola componenti il Comitato di sorveglianza della Banca Popolare Vesuviana Società cooperativa, con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 maggio 2009, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

09A06764

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-135) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
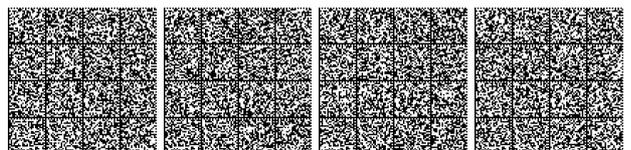
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
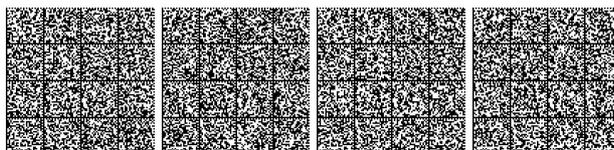
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00